

Cassazione Civile – (MMG: no alla remunerazione degli assistiti ultramassimale)



Il fatto

Un medico convenzionato con il SSN per l'assistenza primaria ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della amministrazione rispetto all'obbligo di comunicargli il numero degli assistiti a suo carico, con la conseguenza che il professionista aveva prestato la propria opera per un numero di assistiti superiore al massimale consentito senza ricevere alcun compenso per i pazienti in esubero.

Sia in primo grado che in appello la domanda veniva respinta e il medico ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Profili giuridici

ove il sanitario abbia preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito dall'accordo nazionale stipulato ai sensi della Legge istitutiva del SSN per i quali non è previsto alcun compenso, va escluso che sia configurabile un diritto al risarcimento del danno per i compensi non percepiti, trattandosi di pretesa fondata su una condotta in contrasto con la previsione legislativa che non può essere fonte di un diritto.

Esito del giudizio

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. Lav.; Sent. n. 16640 del 01.10.2012